



COMUNE DI SAN ROBERTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24.11.2016

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1

È costituito, ai sensi della lettera c, punto, 6 dell'art. 108 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, presso la Sede Municipale, il gruppo comunale di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età aventi abituale dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza e la disponibilità ad essere comunque impiegati a prestare la propria opera anche al di fuori del territorio comunale, che siano inoltre in possesso di idoneità fisica (attestata tramite certificato medico da rinnovare annualmente).

Articolo 2

L'Ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al Sindaco, da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da una copia fotostatica della patente di guida o, in mancanza, di un documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dalla competente Azienda Sanitari Locale (A.S.L.), o altro certificato equipollente.

L'Amministrazione Comunale rilascia ai volontari ammessi un tesserino di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici gruppo di appartenenza ed eventuale specializzazione.

L'iscrizione va rinnovata ogni anno con presentazione di apposita domanda. Il rinnovo va presentato dal 1° al 30° settembre di ogni anno e la mancata presentazione costituisce implicita rinuncia all'iscrizione. Ogni volontario potrà comunque rinunciare all'iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno.

In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.

Nel caso di associazioni riconosciute, l'iscrizione ed il rinnovo possono essere effettuate anche in modo collettivo dal rappresentante legale delle stesse.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Articolo 3

Il Sindaco, o un suo delegato, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco, o un suo delegato, è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso uno o più coordinatori, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il

gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

La Direzione e il Coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile è affidata al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Roberto.

Articolo 4

Il Sindaco, o un suo delegato, con l'eventuale supporto del Responsabile del Settore Tecnico, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire i turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, intercomunali e comunali.

Articolo 5

I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Regione - Servizio Protezione Civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 6

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 8

Ai sensi del D.P.R. 194/01 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile, che dovrà essere iscritto nell'apposito elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, 3° comma, del citato D.P.R., saranno garantiti nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: *al volontario impiegato in attività addestrative o intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;*

b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: *al volontario impiegato in attività addestrative o intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento al trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratore autonomo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;*

c) Copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia: *i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione;*

d) Rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso,

simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in:

- *Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità al D.P.R. 194/01 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;*
- *Eventuali danni o perdite subite alle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;*
- *Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;*

Articolo 9

I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune, tramite i Corpi tecnici istituzionali, e/o le strutture operative dell'Ente stesso. La partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile è obbligatoria.

Il Gruppo Comunale è autorizzato a collaborare con la Regione Calabria nelle attività di protezione civile, ivi compresi corsi di formazione teorici/pratici, previa regolare iscrizione nell'Albo dei Volontari della Regione Calabria ai sensi delle normative vigenti in materia dettati dalla legislazione nazionale e dalla Regione Calabria.

Articolo 10

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Responsabile del Gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Articolo 12

All'equipaggiamento dei volontari provvede il comune che può avanzare richiesta alla Regione –Prefettura, Provincia ed altri Enti per l'integrazione delle dotazioni.

Articolo 13

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Sindaco o Assessore delegato tramite il Responsabile del Settore Tecnico, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.

Articolo 14

Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento, oltre che dei materiali di proprietà delle Associazioni aderenti, di materiale ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso, da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione.

Articolo 15

Ogni anno, nel proprio bilancio, in apposito specifico capitolo, l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di una somma la cui destinazione sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Articolo 16

Rinvio ad altre norme ed entrata in vigore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.